



adottata dal Direttore Generale in data 28 MAG. 2013

OGGETTO: Atto di Delega all'Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri per l'espletamento in unione di acquisto delle procedure di gara per la fornitura di dispositivi per Medicazioni Generali (CND M01 - M02 - M03 - M05 -M90).

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28/12/2012 è stato disposto che la procedura di gara per la fornitura di Dispositivi per Medicazioni Generali (CND M01 - M02 - M03 - M05 -M90) occorrenti alle Aziende Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna dovrà essere indetta a livello regionale, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Sanluri quale capofila;

Ritenuto che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 241/90 e ss.mm.ii., e più in particolare di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi secondo il disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in armonia con quanto disposto dalle recenti norme in materia di spending review;

Considerato che l'unione d'acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione contenente mandato speciale all'Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri capofila per l'adozione degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento della procedura fino all'aggiudicazione della fornitura;

Ritenuto pertanto che tra i poteri conferiti alla mandataria rientra espressamente anche quello di nominare il Responsabile del Procedimento, i referenti tecnici, farmacisti ed amministrativi delle Aziende mandanti che dovranno collaborare con il Responsabile di Procedimento nelle diverse fasi della procedura;

Considerato che al fine di adempiere a tutte le attività concernenti l'espletamento della procedura di gara, il mandato speciale conferito alla ASL 6 di Sanluri, ai sensi dell'art. 1704 del C.C e seguenti, deve:

- prevedere espressamente il potere di agire in nome e per conto delle Aziende mandanti;
- essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del C.C., salvo quanto si dirà oltre per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del C.C.;

Atteso che

- sia le spese anticipate dall'Azienda mandataria per l'ottenimento dei CIG e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le Aziende in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto

- dall'Azienda mandataria al termine della procedura di gara;
- a seguito dell'aggiudicazione, i singoli contratti di fornitura verranno stipulati dalle singole Aziende, che si faranno carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto;
-

Ritenuto di conferire espressa delega alla Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, in qualità di Capofila dell'Unione di Acquisto per lo svolgimento delle procedure di gara in oggetto;

PROPONE

di conferire espressa delega alla Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, in qualità di Capofila dell'Unione di Acquisto per lo svolgimento della procedura di gara per la fornitura di dispositivi per Medicazioni Generali (CND M01 - M02 - M03 - M05 -M90), ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28/12/2012;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1. **di aderire**, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/13 del 28/12/2012 all'Unione di Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di dispositivi per Medicazioni Generali (CND M01 - M02 - M03 - M05 -M90), comprendente tutte le sotto indicate Aziende della Regione Sardegna:
 - ^ Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, capofila mandataria
 - ^ Azienda Sanitaria, n. 1 di Sassari mandante;
 - ^ Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia mandante;
 - ^ Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, mandante;
 - ^ Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, mandante;
 - ^ Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano mandante;
 - ^ Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, mandante;
 - ^ Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, mandante;
 - ^ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, mandante;
 - ^ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mandante;
 - ^ Azienda Ospedaliera Brotzu, mandante.
2. **di conferire** mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri ai sensi dell'art. 1704 del C.C., nei limiti e con le modalità descritte in premessa, nella sua qualità di Azienda Capofila per l'adozione degli atti necessari riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento dell'intera procedura di gara sino all'aggiudicazione della fornitura.
3. **di sostenere** la propria parte delle spese, anticipate dall'Azienda mandataria ed indicate in narrativa, sulla base delle rendicontazioni predisposte dall'Azienda mandataria.
4. **di approvare** lo schema di convenzione predisposto per la costituzione dell'Unione di Acquisto finalizzata alla gestione della gara per la fornitura di Dispositivi per Medicazioni

Generali (CND M01 – M02 – M03 – M05 –M90) allegato al presente atto, sotto gli effetti formali e sostanziali.


5. **di individuare** i seguenti referenti:

- ^ Responsabile Farmacia Territoriale quale referente farmacista AFT
- ^ Responsabile Farmacia Ospedaliera quale referente farmacista AFO
- ^ Responsabile Servizio Acquisti quale referente amministrativo.

6. **di incaricare** dell'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio Acquisti, il Servizio Farmaceutico Territoriale, e il Servizio Bilancio, per la parte di rispettiva competenza, e di trasmetterne copia ai medesimi Servizi.

7. **di trasmettere** il presente atto alla Azienda Sanitaria Capofila e al competente Assessorato regionale alla Sanità.


Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas



Resp.le Serv. Acquisti/Dr. Carlo Contini



Coord. Sett. Acquisti/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 886 del 28 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 MAG. 2013 al 13 GIU. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. P. P.", written over a horizontal line.



Convenzione tra le Aziende della Regione Sardegna per l'espletamento in Unione di Acquisto delle procedure di gara per la fornitura di dispositivi per Medicazioni Generali (CND M01 - M02 - M03 - M05 -M90).

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, in persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Piu, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Giuseppe Ungaretti 9, 09025 Sanluri;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, in persona del Direttore Generale, Dott. Dott. Marcello Giannico, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Catalocchino, 11, 07100 Sassari;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, in persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Antonio Fadda domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Bazzoni Siriana 2 - 2A, 07026 Olbia;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Maria Soru, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via via Demurtas, 1, 08100 Nuoro;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei, in persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Pintus, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Piscinas 5, 08045 Lanusei;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, in persona del Direttore Generale, Dott. Mariano Meloni, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Carducci 35, 09170 Oristano;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, in persona del Direttore Generale Dott. Dott. Maurizio Calamida, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, in persona del Direttore Generale Dott. Emilio Simeone, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius;

e

L'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari, in persona del Dott. Ennio Filigheddu, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari, via Ospedale 54, 09124 Cagliari;

e

L'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari, in persona del Dott. Alessandro Carlo Cattani, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari, via M. Coppino 26, 07100 Sassari;

e

L'Azienda Ospedaliera Brotzu, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Garau, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, piazzale Ricchi, 09134 Cagliari;

in seguito denominate Aziende/Aziende dell'Unione di Acquisto

Premesso che

- l'art. 2 della Legge n. 405/2001 ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 347/2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", stabilisce che le Regioni sono chiamate ad adottare le opportune iniziative per semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24.04.2012 avente ad oggetto "Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica" si è determinato il preciso intendimento di procedere in Unioni di Acquisto regionale ed individuare le diverse Aziende Capofila cui affidare la gestione delle procedure di gara, precisandone le competenze e le modalità operative di conduzione;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28/12/2012 è stato disposto che le procedure di gara per la fornitura di dispositivi per Medicazioni Generali (CND M01 – M02 – M03 – M05 –M90) occorrenti alle Aziende Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna dovranno essere indette a livello regionale;
- che con nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. 20636 del 14.08.2012, sono state trasmesse le indicazioni relative ai precisi adempimenti che le Aziende Sanitarie partecipanti all'Unione d'Acquisto dovranno porre in essere;

Considerato che

- l'Unione d'Acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione contenente mandato speciale all'Azienda mandataria per l'adozione, anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti propedeutici, l'indizione delle procedure di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento delle procedure di gara fino ad aggiudicazione della fornitura ed ogni altro atto necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito;
- nell'ambito di tale Unione di Acquisto, con il medesimo atto di Giunta n. 51/13 del 28/12/2012, l'Azienda n. 6 di Sanluri è stata individuata quale Azienda Capofila per le gare di dispositivi per Medicazioni Generali (CND M01 – M02 – M03 – M05 –M90);
- il mandato speciale alla Azienda Capofila, deve espressamente conferire il potere di agire in nome e per conto delle mandanti, ai sensi dell'art. 1705 del c.c. e seguenti, essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del c.c., salvo quanto evidenziato per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara ed alla scadenza dei contratti da essa nascenti, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.;

Per tutto ciò premesso e considerato, tra le Aziende, come sopra rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento di gare regionale, da parte dell'Azienda Capofila mandataria anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, per la fornitura di dispositivi per Medicazioni Generali (CND M01 - M02 - M03 - M05 -M90), in relazione ai fabbisogni delle Aziende Sanitarie/Azienda Ospedaliera/Aziende Ospedaliero-Universitarie ricomprese nell'Unione di Acquisto, finalizzata, pure, alla gestione unitaria dei contratti stipulati dalle singole Aziende in esito della stessa procedura.

L'Unione di Acquisto non ha personalità giuridica ed opera nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali delle Aziende e nell'interesse delle stesse.

Art. 2 Finalità

L'Unione di Acquisto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. il contenimento e la razionalizzazione della spesa, attraverso l'aggregazione della domanda;
2. la semplificazione delle procedure di acquisto attraverso la centralizzazione e l'utilizzo di tecnologie innovative;
3. la crescita e lo sviluppo della concorrenza.

Art. 3 Aderenti

Fanno parte dell'Unione di Acquisto le seguenti Aziende:

- ▲ Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, capofila mandataria
- ▲ Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, mandante.
- ▲ Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia mandante;
- ▲ Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, mandante;
- ▲ Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, mandante;
- ▲ Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano mandante;
- ▲ Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, mandante;
- ▲ Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, mandante;
- ▲ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, mandante;
- ▲ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mandante;
- ▲ Azienda Ospedaliera Brotzu, mandante;

Art. 4 Referenti Aziendali dell'Unione di Acquisto e Responsabile Unico di Procedimento

Ciascuna Azienda, per quanto di competenza, provvede a nominare il proprio Responsabile di Procedimento, i Referenti Amministrativi, Farmacisti e Tecnici/Clinici che collaborano nelle diverse fasi della procedura con l'Azienda Capofila.

L'Unione di Acquisto deve procedere a nomina del Responsabile Unico di Procedimento e dei Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico.

Le Aziende mandanti stabiliscono, fin d'ora, di nominare quale Responsabile Unico di Procedimento, Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico della presente procedura di gara in Unione di Acquisto, i medesimi Responsabili e Referenti individuati dalla Azienda Capofila per la parte di competenza, ferma la collaborazione, in tutte le fasi della procedura, dei Responsabili e Referenti delle Aziende mandanti.

Art. 5 Mandato speciale con rappresentanza

Le Aziende mandanti, con la sottoscrizione del presente atto, conferiscono mandato speciale con rappresentanza all'**Azienda n. 6 di Sanluri**, ai sensi dell'art. 1705 del c.c. e seguenti, per le attività relative all'espletamento della procedura di gara fino all'individuazione degli Operatori Economici affidatari, tra le quali le principali risultano essere:

- consolidamento dei fabbisogni

- predisposizione atti e documentazione di gara
- approvazione atti per l'indizione di gara
- pubblicazione del bando
- espletamento della procedura
- verifica della conformità dell'offerta
- aggiudicazione della fornitura
- gestione dell'eventuale contenzioso
- verifica requisiti generali autocertificati in sede di gara
- rapporti con le Aziende mandanti.

e tutte le attività comunque necessarie al fine dell'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 6 Deroga alla disciplina del Mandato

Il mandato di cui all'art. 5 è gratuito in deroga all'art. 1709 del c.c. Rimane a carico delle parti quanto stabilito nell'art. 9 circa la ripartizione delle spese vive di procedura. Il medesimo mandato è irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.

Art. 7 Obblighi della Azienda mandataria

L'Azienda Capofila si impegna a svolgere tutte le attività di istruttoria, di aggregazione dei fabbisogni, di predisposizione e di adozione degli atti di pertinenza, i deliberati riguardanti l'approvazione degli atti di indizione di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento della procedura e la successiva aggiudicazione della fornitura. Si impegna inoltre ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto (verifica autocertificazione presentate e quant'altro necessario e propedeutico), oltre a tenere al corrente le singole Aziende dello stato di avanzamento della procedura.

Art. 8 Obblighi delle Aziende mandanti

Le Aziende mandanti si impegnano a svolgere tutte le attività di definizione dei fabbisogni, di supporto per la definizione del capitolato e attività di verifica della conformità delle offerte, di collaborazione in ogni fase della procedura supportando l'Azienda Capofila. Si impegnano inoltre, a seguito dell'aggiudicazione, a stipulare i singoli contratti di fornitura con gli Operatori Economici aggiudicatari, facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto (es. ordinativi di fornitura, liquidazione fatture, gestione rapporti contrattuali, ecc.).

Art. 9 Spese

Le Aziende concordano che le spese anticipate dall'Azienda mandataria, sia per l'ottenimento dei CIG, per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le Aziende in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall'Azienda mandataria al termine della procedura di gara.

Le Aziende mandanti si impegnano a rimborsare i costi all'Azienda mandataria nel termine di 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, salva motivata contestazione delle spese rendicontate.

Letto, confermato e sottoscritto in numero di copie pari al numero delle parti.

Per l'Azienda Sanitaria di Sanluri
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Piu

in data

Per l'Azienda Sanitaria di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Giannico in data

Per l'Azienda Sanitaria di Olbia
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda in data

Per l'Azienda Sanitaria di Nuoro
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Maria Soru in data

Per l'Azienda Sanitaria di Lanusei
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Pintus in data

Per l'Azienda Sanitaria di Oristano
Il Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni in data

Per l'Azienda Sanitaria di Carbonia
Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida in data

Per l'Azienda Sanitaria di Cagliari
Il Direttore Generale
Dott. Emilio Simeone in data

Per l'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari,
Il Direttore Generale
Dott. Ennio Filigheddu in data

Per l'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Carlo Cattani in data

Per l'Azienda Ospedaliera Brotzu
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau in data